IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GITTI, SCALIA VITO, ARMATO, BORGHI, TOROS, CERUTI CARLO, COLASANTO, PATRINI

Presentata il 1º giugno 1966

Norma integrativa dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di pensioni della previdenza sociale

Onorevoli Colleghi! — La legge 21 luglio 1965, n. 903, sulla riforma e il miglioramento delle pensioni della previdenza sociale pur rappresentando una significativa tappa in vista della realizzazione della sicurezza sociale, non tiene conto, nel computo dei trentacinque anni previsti all'articolo 13 e necessari al maturare della pensione di anzianità che degli anni in cui la contribuzione è stata effettiva.

Restano quindi esclusi dal computo i periodi in cui non sono stati versati i contributi normali per ragioni non dipendenti dalla volontà degli interessati, come gravidanza e puerperio, malattia, disoccupazione, servizio militare.

Quest'esclusione rileva uno svantaggio notevole per coloro che si sono venuti a trovare nelle citate circostanze, creando sperequazioni in certi casi evidentemente paradossali: si pensi a coloro che hanno prestato servizio militare, sovente in periodi di guerra, e che sono posti in condizioni di minor favore rispetto a coloro che, sia pur per legittimi impedimenti, sono stati esonerati dal servizio militare.

Considerazioni analoghe possono essere ripetute per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano dovuto affrontare infortuni, malattie, gravidanze, disoccupazione.

Per queste ragioni, sembra più che opportuno computare questi periodi ai fini della pensione di anzianità, come avviene, agli effetti della pensione di vecchiaia, per la quale si riconosce il diritto al computo dei contributi figurativi relativi a tali periodi. Sarà quindi opportuno estendere il beneficio previsto all'articolo 56 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni (articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 10 della legge 26 aprile 1957, n. 818, articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55), anche alle pensioni di anzianità.

Com'è noto, le disposizioni di legge citate considerano computabili ai fini del diritto e della misura della pensione i periodi di servizio militare obbligatorio o volontario, di prigionia, di malattia, di degenza sanatoriale, di disoccupazione, di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante la gravidanza e puerperio.

Nel computo, dunque, dei trentacinque anni necessari a maturare del diritto alla pensione di anzianità, secondo quanto previsto dal citato articolo 13 della legge 31 luglio 1965, n. 903, dovranno essere considerati validi anche i periodi coperti dai contributi figurativi.

Per rispettare il carattere organico della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non creare in questa delicata materia un concorso di disposizioni legislative, la proposta viene presentata sotto forma di modifica dell'articolo 13 della citata legge, mediante l'aggiunta di un capoverso.

IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è aggiunta la seguente disposizione:

« I periodi coperti dai contributi figurativi accreditati agli assicurati ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, degli articoli 10 e 12 della legge 26 aprile 1957, n. 818, degli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione, di cui al comma precedente e sono computati per la determinazione del suo ammontare ».